

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 377**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MENARDI, MUGNAI, FLUTTERO,  
VALDITARA, NESSA, COLLINO, MORSELLI, GUZZANTI,  
BATTAGLIA Antonio, ALLEGRINI, BORNACIN, CURTO,  
CORONELLA e IZZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006**

---

Delega al Governo in materia di definizione delle procedure  
per la localizzazione di centrali elettronucleari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le preoccupazioni derivanti dal crescente ed esteso uso dei combustibili fossili, oltre che per le ricadute in termini ambientali ed il loro paventato esaurimento in tempi brevi, impongono di affrontare con urgenza e risolvere adeguatamente il problema energetico del nostro Paese.

L'interpretazione degli effetti ambientali dell'intenso uso delle diverse fonti di energia sono oggetto di un intenso dibattito in campo scientifico ed industriale che ha spinto ecologisti di fama mondiale a rivedere le proprie posizioni nei confronti dell'energia nucleare.

In tale contesto diventa ancora più attuale la ricerca di un uso efficiente ed ottimale delle diverse risorse energetiche al fine di minimizzarne l'impatto ambientale ed ostacolare il cambiamento del clima producendo, al contempo, energia a costi contenuti ed utilizzando efficientemente le risorse disponibili.

Queste ragioni, oltre alle crescenti difficoltà di approvvigionamento energetico, legate principalmente alla disponibilità di combustibile fossile, petrolio e gas naturali, impongono pertanto il ripensamento della scelta sul nucleare effettuata dal Paese con il *referendum* dell'ormai lontano 1987.

Muovendo da un assetto delle competenze istituzionali, pubbliche e private, profondamente mutato rispetto a quello esistente negli anni '80, con particolare riferimento ai temi della politica energetica, il disegno di legge ripropone la scelta sull'utilizzo dell'energia nucleare, tenendo conto della necessità di raccogliere il consenso tra una pluralità di soggetti che dispongono oggi di un'autonomia significativa, anche rispetto alle istanze politiche delle collettività da essi rappresentate.

L'articolo 1 del disegno di legge conferisce pertanto la delega al Governo per l'emanazione, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo volto a definire le procedure per la localizzazione di centrali elettronucleari nell'ambito delle linee guida individuate dal Piano energetico nazionale e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal successivo articolo 2.

Lo schema di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, deve essere trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

Una volta acquisiti i pareri, il Governo trasmette nuovamente il testo con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camere per il parere definitivo da rendere, rispettivamente, entro il termine di trenta e di sessanta giorni.

L'articolo 2 reca poi i criteri ed i principi direttivi della delega, disponendo che il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 si conformi, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ai principi di garanzia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana, di utilizzazione accorta

e razionale delle risorse naturali, di promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale.

Tra gli altri principi a cui deve ispirarsi il decreto legislativo figurano inoltre i principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali.

Il decreto legislativo deve inoltre prevedere misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Il decreto di attuazione dovrà poi prevedere misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi.

L'articolo 3 reca infine disposizioni in materia di smantellamento degli impianti elettronucleari esistenti, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico, sempre nel rispetto divduate dall'articolo 1, effettui il monitoraggio delle attività di smantellamento degli impianti elettronucleari esistenti per selezionare gli impianti che possono essere riconvertiti all'impiego secondo le più recenti tecnologie nucleari.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Contenuto della delega)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato alla definizione delle procedure per la localizzazione di centrali elettronucleari nell'ambito delle linee guida individuate dal Piano energetico nazionale e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente il testo con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera per il parere definitivo da rendere, rispettivamente, entro il termine di trenta e di sessanta giorni.

## Art. 2.

*(Criteri e principi direttivi della delega)*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 si conforma, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per

materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

b) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e di riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali;

c) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

d) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni in materia di smantellamento degli impianti elettronucleari esistenti)*

Il Ministero dello sviluppo economico effettua un monitoraggio delle attività di smantellamento degli impianti elettronucleari esistenti finalizzato alla selezione degli impianti che possono essere riconvertiti all'impiego secondo le più recenti tecnologie nucleari, nel rispetto delle procedure individuate ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1.





